

COPROGETTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE DA SVOLGERSI A SCUOLA IN ORARIO POMERIDIANO E DIRETTE ALLA FASCIA DI ETA' 6-13 ANNI. SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS.117/2017

PREMESSO QUANTO CONTENUTO NEI SEGUENTI ATTI NORMATIVI:

- Art. 118 della Costituzione;
- Art. 11 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano in itinere il contenuto discrezionale del provvedimento;
- D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (CTS), che richiede a tutte le Pubbliche Amministrazioni di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi nei settori di attività di interesse generale. In particolare l'art. 55 del predetto Codice individua una serie di istituti specifici, che valorizzano ed agevolano la possibile convergenza tra la PA ed i Soggetti espressione del Terzo Settore (ETS), tra i quali la "co-progettazione", finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che individua negli istituti della co-programmazione e co-progettazione come definiti nel D.lgs. 117/2017 strumenti di primaria importanza nell'ambito della attuazione delle strategie pubbliche della cosiddetta "Amministrazione condivisa";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con il quale sono state dettate apposite Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, che declinano anche operativamente le previsioni contenute negli artt. 55 e seguenti del predetto Codice del Terzo Settore;
- la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "*Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore*" nella quale, in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico "*l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali*

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Determinazione del Direttore n. 1 del 2/5/2023 con cui la Società della Salute della Valdinievole ha approvato l'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 D.LGS. 117/2017) DI SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI RELATIVI AD ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE DA SVOLGERSI, DI NORMA, IN ORARIO POMERIDIANO E DIRETTE ALLA FASCIA DI ETÀ 6-13 ANNI: nel suddetto Avviso sono state specificati, tra l'altro, i soggetti ammessi alla fase di coprogettazione, le modalità di partecipazione, la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 23 maggio 2023, data entro la quale sono pervenute al Protocollo dell'Ente n. 30 domande di partecipazione, di cui n. 10 Istituti Comprensivi Scolastici (di cui 11 Scuole Primarie e 9 Scuole Secondarie) e n. 20 soggetti tra ETS e Associazioni;
- Determinazione del Direttore n. 7 del 30/5/2023 con cui è stata nominata la Commissione tecnica valutatrice delle istanze così come prevista dall'art. 11 dell'Avviso, composta da 7 membri (cui 4 membri dell'SDS e 3 membri in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali);

i.

- Determinazione del Direttore n. 9 del 21/06/2023 con cui sono stati approvati i verbali definitivi riportanti le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica (svoltasi in data 6/06/2023 e 15/06/2023) a seguito dei quali è stata data l'avvio alla vera e propria fase di co-progettazione per la realizzazione delle attività oggetto dell'Avviso Pubblico;

RISCONTRATO CHE:

La coprogettazione si è articolata su più fasi come specificato nell'art 8 dell'Avviso Pubblico ed in particolare:

- 1) Pubblicazione dell'Avviso Pubblico
- 2) Individuazione dei soggetti partners
- 3) Avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione
- 4) Definizione dell'accordo sostitutivo del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della L.n. 241/1990 all'esito del tavolo di co-progettazione
- 5) Stipula della convenzione

Per quanto concerne la fase vera e propria di co-progettazione si dà atto che essa si è svolta secondo le procedure stabilite dall'Avviso che di seguito si riportano: *“L'attività di co-progettazione impegnerà i rappresentanti designati da SDS che coordineranno l'intero processo, i responsabili tecnico-scientifici del soggetto/soggetti del Terzo settore e dei soggetti di cui all'art. 4, commi 4-5, della LR 65/2020, i Dirigenti Scolastici e/o responsabili designati formalmente dagli Istituti Scolastici; i rappresentanti dei Comuni coinvolti nel processo.*

Lo svolgimento del percorso di co-progettazione potrà essere coordinato per aree territoriali omogenee ed avrà come obiettivo il raggiungimento di un progetto finale e definitivo per ogni Istituto Comprensivo, declinato sulle singole scuole ad esso afferenti, comprensivo del relativo piano finanziario

Gli attori coinvolti, mediante uno o più incontri tecnici di co-progettazione appositamente convocati, prenderanno a riferimento il progetto o i progetti presentati avviando una discussione critica dei contenuti specifici, addivenendo alla definizione congiunta e condivisa di eventuali variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi e giungendo così ad un progetto finale, che valorizzi in particolare gli elementi innovativi proposti e congrui con gli obiettivi ed i bisogni espressi. Il procedimento si svilupperà quindi in una o più sessioni necessarie per la definizione di suddetto progetto. Di ogni sessione verrà redatto apposito verbale.

Lo sviluppo della suddetta fase si è quindi articolato come segue:

- n. 2 tavoli di co-progettazioni strutturati per 3 aree territoriali omogenee (Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano – Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile – Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio) di cui la prima sessione dal 26 al 27 giugno 2023 e la seconda sessione dal 10 al 12 luglio 2023;
- n. 2 eventi pubblici: in data 20 giugno è stato presentato l'avvio del progetto alle Terme Tamerici di Montecatini Terme e in data 24 luglio è stata eseguita una verifica intermedia della co-progettazione presso l'Istituto Tecnico Agrario “Anzillotti” di Pescia;
- a partire dal mese di luglio si sono svolti regolari incontri sia con il gruppo di coordinamento ETS sia con le Associazioni coinvolte;
- dal 11 al 15 settembre sono stati effettuati incontri specifici con i singoli Istituti Comprensivi aderenti al progetto per una definizione più precisa della “domanda”: quindi, sulla base delle richieste formulate dalle scuole, sono state elaborate le schede operative circa gli interventi da attivarsi sui singoli plessi scolastici, procedendo altresì – in collaborazione con i Comuni e gli Istituti Scolastici - alla raccolta delle preiscrizioni delle famiglie interessate al progetto;
- in data 10/10/2023 si è svolto il terzo tavolo di coprogettazione con tutti i soggetti coinvolti nel processo nell'ambito del quale è stata presentata una prima bozza di documentazione relativa al progetto (sia di gestione e articolazione interventi sia di sostenibilità economica);
- è stata avviata una ultima fase di confronto sul progetto che si è quindi conclusa nell'ultimo tavolo svoltosi a Pescia il 23/10/2020 la cui risulanza è stata descritta nel “verbale” (e relativa documentazione allegata) approvato con Determinazione del Direttore n. ____ del _____;

Ad esito di tale percorso, l'anno....., addì.....del mese di

.....in Pescia , Via Cesare Battisti, 31 presso la Sede della Società della Salute della Valdinievole ;

TRA

Società della Salute Valdinievole di seguito indicato più brevemente come «SDS» - Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, rappresentata dal Direttore Dott. Stefano Lomi, nato a(.....) il.....,C.F.a ciò espressamente autorizzato e domiciliato per lo scopo nella suindicata sede,

E

la seguente rete partenariale di Enti del Terzo Settore

Ente del Terzo Settore	Sede legale
APA CROCE VERDE LAMPORECCHIO ODV	Piazza IV Novembre n. 28 – Lamporecchio C.F. 90001660472
AICS COMITATO PROVINCIALE DI PISTOIA	Via Bellaria n. 35 – Pistoia C.F. 80014830477
ALTRAMENTE SOC. COOP. SOCIALE	Corso Amendola n. 36 – Pistoia C.F. / P. IVA 01905080477
ARCI MADIBA APS ONLUS	Via da Verrazzano n. 1/D – Pistoia C.F. 90052710473 / P. IVA 01894760477
ARNERA SOC. COOP. SOCIALE	Via Brigate Partigiane n. 2 – Pontedera (PI) C.F. 90055170501 – P. IVA 02135810501
BIODISTRETTO DEL MONTALBANO APS - ETS	Piazza V. Emanuele II n. 1 – Carmignano (PO) C.F. 92099470483
COMITATO TERRITORIALE CSI DI PISTOIA	Via del Frutteto n. 176 – Pistoia C.F. 90003720472
GRUPPO INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE	Via San Biagio in Cascheri n. 114 – Pistoia C.F. / P. IVA 01576110470
INTRECCI COOP. SOCIALE	Via Antonelli n. 307 – Pistoia C.F. / P. IVA 00995520475
SELVA SOC. COOP.	Via Cavour n. 23 – Buggiano C.F. NTLDNL83D25G491P – P. IVA 01609750474
ULTIMO TEATRO	Via Montebello n. 91/A – Montecatini Terme C.F. 91033500470 – P. IVA 01899110470
VIDES MONTECATINI ODV	Via Garibaldi n. 58 – Montecatini Terme C.F. 91019310472
ASSOCIAZIONE AMICI DI ERIKA GALLIGANI ONLUS ODV	Via F. Turati n. 22 – Chiesina Uzzanese C.F. 91035950475
FONDAZIONE COMUNITA' PISTOIESI	Piazza dello Spirito Santo n. 13 – Pistoia C.F. 90070050472

rappresentati dai seguenti soggetti in qualità di legali rappresentanti:

Legale Rappresentante	Per conto di ETS

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per contenuto l'accordo di collaborazione, conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione, tra SDS e i soggetti del Terzo Settore per la organizzazione, in partenariato pubblico/privato sociale, di attività mirate alla creazione e gestione di percorsi socio-educativi e di formazione rivolti agli alunni delle scuole della Valdinievole (primaria e secondaria di primo grado) - secondo il progetto definitivo della co-progettazione e il relativo piano economico-finanziario.

La presente convenzione è da intendersi come accordo di collaborazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 agosto 1990 n. 241 e dell' art. 119 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di collaborazione pubblica a titolo di compensazione degli oneri che i partner del privato sociale assumono per la partecipazione, senza scopi di lucro, all'esercizio di attività di interesse generale come previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – DURATA

La convenzione ha una durata coerente con quella dell'anno scolastico.

Per quanto concerne l'anno scolastico 2023/2024 la data di avvio degli interventi è stabilita nel 30 Ottobre 2023 e la conclusione al 30 maggio 2024.

Alla naturale scadenza il rapporto convenzionale si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Come previsto dall'Avviso Pubblico, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni, coerentemente con la valutazione positiva dei risultati ottenuti da parte dei vari soggetti coinvolti e secondo le nuove esigenze ed una nuova "domanda" espressa dal territorio.

In tal caso la convenzione sarà opportunamente sottoposta ad una rinegoziazione delle condizioni tra SDS e soggetti coinvolti, secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico e dai successivi articoli.

ART. 3 – DESTINATARI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il progetto ha l'obiettivo generale di affermare -attraverso un percorso integrato con tutti i soggetti territoriali interessati (scuole, famiglie, comuni, terzo settore, operatori dei servizi pubblici, fondazioni ecc.) - il principio culturale della scuola come "comunità educante" ossia come luogo principalmente di relazioni, come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, capace di attivare tutte le risorse presenti nella più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, al fine di aprire a nuovi spazi e azioni collettive.

Gli interventi/attività previste dalla coprogettazione prevedono una pluralità ed eterogeneità di azioni rivolte ai bambini/e e ragazzi/e delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Valdinievole (come risultanti dai lavori dei tavoli di co-progettazione) che di seguito sono indicati in modo indicativo ma non esaustivo:

- *Attività laboratoriali declinati su vari ambiti disciplinari (arte, cucina, musica, narrazione, teatro ecc.)*
- *Attività ludico-motorie e/o sportive;*
- *Percorsi di educazione multiculturale e linguistica*
- *Percorsi di potenziamento competenze di base/recupero apprendimenti*
- *Percorsi formativi orientati alla valorizzazione delle responsabilità genitoriali e alla corresponsabilità educativa scuola-famiglia;*
- *Attivazione Sportelli psicologici e di ascolto*
- *Percorsi di sostegno ai ragazzi/e con fragilità (BES, DSA...)*

Art. 4 – ATTI DELLA PROGETTAZIONE CONDIVISA

La co-progettazione di cui alla presente convenzione si fonda sui seguenti documenti, che qui si intendono integralmente richiamati:

- l'Avviso Pubblico di co-progettazione, approvato e indetto con determinazione del Direttore della Società della Salute Valdinievole n. 1 del 2/5/2023
- Il Verbale della sessione conclusiva di co-progettazione approvato con Determinazione del Direttore n. ____ del ____ comprensivo dei seguenti allegati:

- a) **Schede attività per Istituto Scolastico;**
- b) **Piano economico finanziario;**
- c) **Sistema di governance**

SDS, soggetti attuatori e soggetti partner danno atto che le sessioni di co-progettazione saranno riattivate in ogni caso in cui si manifesti la necessità o opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto, con le modalità previste dal complessivo sistema di governance.

Il Verbale di co-progettazione si configura pertanto come documento "aperto" destinato ad essere integrato in ulteriori periodiche sessioni di lavoro, per apportare gli aggiornamenti e le revisioni che saranno condivisi tra le parti, in relazione allo sviluppo della co-progettazione e dei bisogni espressi dal contesto territoriale di riferimento.

Per quanto concerne le implicazioni dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria del progetto complessivo si rinvia a quanto precisato dal **successivo art.11**.

ART. 5 – SISTEMA DI GOVERNANCE DEL PROCESSO

L'attuazione della convenzione implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 .

La sostenibilità degli interventi previsti dalla coprogettazione dovrà quindi essere perseguita attraverso un sistema efficace di governance in grado di garantire lo sviluppo ottimale del progetto nella sua complessità nonché la sua costante verifica e monitoraggio (anche di tipo analitico) delle singole azioni intraprese, in un'ottica di miglioramento e di sempre maggiore efficacia.

Suddetto sistema di governance (di seguito descritto e approvato nel **Piano di Governance del Progetto** di cui all'art. 3) si fonda su una articolazione di più livelli definiti nelle loro specifiche funzioni, composizioni e attribuzioni di competenze:

COORDINAMENTO STRATEGICO:

Tale gruppo sarà composto da rappresentanti della Società della Salute, della Fondazione delle Comunità Pistoiesi, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, di Anci Federsanità Toscana, dei Comuni, degli Istituti scolastici coinvolti, dell'Azienda USL Toscana centro, dei genitori, degli ETS coinvolti, ed ha come compito il monitoraggio dei processi sociali prodotti e la promozione di percorsi connessi alla programmazione e governance strategica dell'intero processo amministrativo, socio-educativo e culturale attivato, nonché la valutazione e la proposta di eventuale riaperture di finestre di co-progettazione. Tale gruppo dovrà perciò garantire azioni di coordinamento generale per promuovere la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e della legge regionale n. 65/2020 e per sostenere un modello di welfare di comunità maggiormente orientato a rispondere in modo appropriato ed efficace ai bisogni e alle attese delle giovani generazioni. Inoltre, in rapporto col gruppo di coordinamento operativo generale, si occuperà della valutazione degli esiti di processo e di prodotto e dell'impatto sociale e culturale che potrà essere generato e della diffusione dei risultati.

COORDINAMENTO OPERATIVO GENERALE

Tale gruppo sarà composto da rappresentanti della Società della Salute, dei Comuni, degli Istituti scolastici coinvolti, del Servizio USL di Salute mentale Infanzia e Adolescenza, degli ETS coinvolti, dei genitori, ed ha come compito il monitoraggio delle attività programmate, il controllo e governo complessivo del sistema sia dal punto

di vista amministrativo, sia dal punto di vista delle proposte socio-educative, il coordinamento e l'armonizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali delle attività anche in relazione alla necessaria tenuta della rete territoriale, la promozione di iniziative utili a rafforzare e consolidare il processo rigenerativo come elemento di riferimento costante e permanente della comunità educante. Inoltre, in rapporto col gruppo di coordinamento strategico, si occuperà della valutazione degli esiti delle attività sviluppate e dell'impatto sociale e culturale che potrà essere generato anche attraverso l'organizzazione e la gestione della documentazione e dei dati sia di natura quantitativa, sia di natura qualitativa

COORDINAMENTO TERRITORIALE

Tale gruppo sarà composto da rappresentanti dei singoli Istituti scolastici, del Comune (o dei Comuni) ove è presente la Scuola, degli ETS coinvolti, della Società della Salute, del Servizio Usl di Salute mentale Infanzia e Adolescenza, dei genitori, ed ha come compito la gestione e il monitoraggio relativo all'organizzazione e allo sviluppo delle attività programmate, la promozione del buon funzionamento dei rapporti e delle relazioni interne e esterne tra i soggetti coinvolti, la raccolta della documentazione e dei dati necessari a garantire il monitoraggio e la valutazione dei processi e delle attività proposte. Avrà inoltre il compito di monitorare la qualità educativa delle attività proposte e la relativa qualità educativa percepita da parte dei genitori in termini di adeguatezza. Dovrà anche occuparsi della parte gestionale e dell'ottimizzazione delle risorse utilizzate nelle singole Scuole e nei singoli contesti locali, curando le esperienze educative e l'integrazione tra i diversi operatori e volontari presenti.

ART. 6 – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

SDS, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa e operativa, si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie risorse umane, economiche, logistiche e strumentali come indicate nell'Avviso pubblico, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità e obiettivi della co-progettazione;
- sostenere le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti degli Enti a vario titolo coinvolti nel processo di coprogettazione, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali previsti per il governo della co-progettazione, come individuati nei documenti di cui al precedente art.3;
- attivare adeguati flussi di comunicazione sia interni sia esterni, che risultino funzionali alla gestione e lo sviluppo della co-progettazione;
- operare in raccordo con i vari soggetti coinvolti nella coprogettazione per il coinvolgimento di altri soggetti della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica di sviluppo di un welfare locale sostenibile e integrato come previsto dall'Avviso Pubblico.

Art. 7 – IMPEGNI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN QUALITÀ DI SOGGETTI ATTUATORI

Gli ETS in qualità di soggetti attuatori e coordinatori degli interventi, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della co- progettazione, si impegnano a:

- realizzare gli interventi oggetto della co-progettazione, secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di progettazione condivisa;
- mettere a disposizione risorse proprie, come previsto nei documenti di cui al precedente art.3;
- sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di progettazione condivisa, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie;
- sviluppare e condividere con SDS e con gli altri attori coinvolti nel sistema di governance il complessivo sistema di valutazione di efficacia e di efficienza dell'impianto progettuale e dei singoli interventi, secondo le linee guida già individuate negli elaborati progettuali di cui all'art. 3 e con le modalità attuative che saranno

individuare nelle sessioni periodiche di co-progettazione.

ART. 8- RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni e soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 65/2020 coinvolte nel processo di coprogettazione secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 9/2023 hanno il compito di mettere in atto tutte le azioni e gli interventi come risultanti dall'istanza presentata in sede di Avviso Pubblico e come approvate nel verbale della sessione conclusiva della coprogettazione.

Le associazioni e soggetti senza scopo di lucro di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della L.R. 65/2020, avendo la funzione di "partner di progetto" secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 65/2020 art. 13, comma 1 lett. b) punto 4, devono sottoscrivere specifici accordi di parternariato con gli Enti del Terzo settore che agiscono in qualità di soggetti coordinatori nei vari Istituti Scolastici dove l'attività della associazione viene svolta (vedi **Schede attività per Istituto Scolastico**): tali accordi dovranno disciplinare anche i rapporti di tipo finanziario tra i contraenti come risultanti dai tavoli di coprogettazione.

E' fatto obbligo alle associazioni e agli ETS trasmettere ad SDS copia degli accordi di parternariato stipulati per l'organizzazione delle attività descritte nelle **Schede attività per Istituto Scolastico**.

Le Associazioni di cui sopra che hanno presentato istanza e risultano ammesse all'organizzazione delle attività del progetto sono le seguenti:

Denominazione Associazione	Sede Legale
POLISPORTIVA RUGBY VALDINIEVOLE ASD	Via F. Parri n. 28 – Uzzano C.F. / P. IVA 01649660477
CESTISTICA AUDACE PESCIA	Via G. Galilei n. 22 – Pescia C.F. / P. IVA 004426700477
ASD MONTALBANO CECINA	Via F. Ferrucci n. 433 – Larciano C.F. / P. IVA 01119200473
ASD SCACCHI MONTECATINI	Via Marruota n. 105 – Montecatini Terme C.F. 91007280471
ASSOCIAZIONE I MONTAGNARDI APS	Via Mammianese Nord n. 100 – Pescia C.F. 91014400476 / P. IVA 01379410473
ASD ATLETICA BORGO A BUGGIANO	Piazza A. Moro – Buggiano C.F. 81007430473 – P. IVA 01369090475

Art. 9- PERSONALE IMPIEGATO

Gli ETS in qualità di soggetti attuatori si impegnano a:

- rispettare, nei confronti degli operatori a qualunque titolo impegnati nelle attività della presente convenzione, tutte le norme previste dal CCNL di riferimento e dagli eventuali accordi locali integrativi, garantendo il rispetto dei relativi livelli retributivi e di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed anti-infortunistici;
- impiegare, nello svolgimento delle attività, operatori in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle attività stesse; nonché adeguatamente formati;
- assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti il trattamento dei dati personali come previsto dai successivi articoli;
- provvedere, nei confronti degli operatori impiegati nello svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con minorenni, alle dovute verifiche contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile, in attuazione del D.Lgs. n. 39/2014 di recepimento della direttiva 2011/93/UE

Il soggetto attuatore si impegna inoltre al rispetto di tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumono a proprio carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi ecc).

I firmatari si impegnano al rispetto degli obblighi riguardanti l'impiego del personale volontario o in servizio civile.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008. e ss.mm.ii.) come precisato nel successivo articolo.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della buona collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di espletamento delle proprie attività

Art.10- OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti attuatori degli interventi si assumono ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per SDS per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.

I soggetti attuatori dovranno mostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovranno essere in possesso di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, del nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 11 – VALORE STIMATO DEL PROGETTO

Le parti danno atto che il valore complessivo del progetto oggetto della presente convenzione (come risultante dal Piano Economico Finanziario approvato nell'ultima seduta di coprogettazione di cui al precedente art. 3) è stimato in **euro 588.078,00** di cui:

- **€ 450.000,00** a carico della Società della Salute Valdinievole
- **€ 58.087,00** a carico dei soggetti attuatori degli interventi a titolo di cofinanziamento come previsto dalla norma
- **€ 70.000,00** quale quota stimata di compartecipazione volontaria delle famiglie
- **€ 10.000,00** a carico del Comune di Buggiano

In relazione al complessivo stato di attuazione del progetto e ai risultati conseguiti, valutate tutte le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione Pubblica, visto quanto previsto dagli artt. 6 e 13 dell'Avviso Pubblico in materia di "riprogettazione" in itinere delle azioni come meglio definito nel successivo articolo, sarà facoltà di SDS aumentare o diminuire il valore annuale del finanziamento per l'attuazione della Convenzione (anche attraverso risorse provenienti da terzi).

Resta ferma la necessità di "motivazione" specifica ed adeguata di qualsiasi variazione al quadro economico finanziario approvato in sede di ultima sessione di coprogettazione.

ART.12- RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE- REVISIONE DELLA CONVENZIONE

SDS si riserva in qualsiasi momento di richiedere la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie dall'emergere di nuovi bisogni, nonché attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto definitivo.

Le suddette modifiche sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione i soggetti firmatari accettano di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da SDS (anche in relazione alle risultanze dei tavoli di coordinamento) purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico degli stessi maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dai soggetti firmatari se non sia stata concordata con SDS. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dei soggetti attuatori degli interventi, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

A titolo esemplificativo si indicano casistiche che possono dar luogo alla riapertura della coprogettazione ed alla conseguente revisione del progetto definitivo:

-quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione delle attività a fronte dell'emergere di nuove ed impreviste esigenze;

-quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento delle attività anche in sede di riunione dei tavoli di governance cui al precedente art. 3 si riscontri la necessità di attivare interventi/attività aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;

per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dai soggetti partner o attuatori del progetto, a interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell'accordo di collaborazione;

per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità delle attività derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.

Dette modifiche devono rientrare, di norma, dentro la spesa prevista nel valore della presente convenzione salvo specifiche ed eccezionali motivazioni come previsto dal precedente [articolo 11](#).

ART. 13- RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' E SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Gli ETS in qualità di soggetti attuatori degli interventi presenteranno ad SDS, secondo la cadenza definita dal successivo art. 14 rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto le attività svolte e i relativi costi sostenuti secondo un criterio di sostanziale coerenza e congruità rispetto al Piano economico Finanziario approvato in sede di ultima sessione di coprogettazione.

Eventuali discordanze tra quanto approvato e i documenti di rendicontazione presentati ad SDS saranno oggetto di confronto e dovranno essere adeguatamente motivati. Nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili da SDS, le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore. La documentazione contabile dovrà riportare esplicitamente la quota parte di cofinanziamento.

Il contributo pubblico sarà erogato ai suddetti soggetti previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle attività svolte e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto dell'avviso pubblico.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

essere pertinente agli obiettivi ed al progetto presentato ed approvato dal tavolo di coprogettazione;

essere imputabile al progetto quale:

-spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica, ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;

-spesa indiretta per il funzionamento della struttura, anche senza specifico riferimento al progetto (ad esempio spese amministrative/per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione ecc.). In tal caso, qualora la spesa imputabile si discosti dal quadro economico approvato si dovrà produrre idonea giustificazione in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;

essere legittima ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

essere sostenuta nell'arco temporale previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata da SDS;

essere comprovata e giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

I documenti contabili trasmessi dagli ETS dovranno esplicitare chiaramente il contributo erogato alle Associazioni di cui all'art. 17bis erogato a fronte dell'attività svolta e accertata anche nell'ambito dei tavoli di coordinamento territoriale.

Art. 14 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento sarà erogato ai soggetti di cui al precedente articolo, con le seguenti modalità:

Tranche	Periodo	Percentuale sul finanziamento	CONDIZIONI DA OTTEMPERARE
1	Inizio attività	25%	Sottoscrizione della Convenzione Comunicazione inizio attività; Richiesta formale anticipo 25% del finanziamento accordato;
2	A fine primo quadrimestre (fine gennaio)	50%	Sia stata effettuata la relativa richiesta; Sia stata acquisita la rendicontazione a copertura delle precedenti rendicontazioni;
3	Alla fine del progetto (inizio giugno)	25%	Sia stata effettuata la relativa richiesta di saldo finale; sia stata acquisita la rendicontazione a copertura dei punti precedenti;

Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli ETS in qualità di soggetti attuatori degli interventi si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Al riguardo gli ETS si impegnano ad indicare il numero della Determinazione di approvazione della progettazione nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla presente convenzione e in tutti gli altri documenti ad essa connessi, ed a comunicare ad SDS il conto corrente dedicato

(anche se in via non esclusiva) ai relativi versamenti, nonché i dati dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto. Si impegnano altresì a comunicare entro sette giorni eventuali variazioni dei dati trasmessi

Art. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE

Gli ETS in qualità di soggetti attuatori degli interventi si assumono ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dagli stessi espletate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto.

Suddetti soggetti inoltre, garantiscono la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi eventuali soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non) di cui gli stessi si avvalgono in relazione agli interventi svolti, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.

In applicazione del principio di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., i suddetti soggetti attuatori degli interventi sono responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti e/o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Gli ETS in qualità di soggetti attuatori, infine, garantiscono la copertura assicurativa per infortuni ai bambini/ragazzi frequentanti le attività previste dal progetto, laddove non coperti da altre polizze.

A copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, gli ETS in qualità di soggetti attuatori si impegnano a stipulare prima dell'avvio le suddette polizze ed a consegnarne copia ad SDS. Gli stessi ETS si obbligano a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Art. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione la Società della Salute si qualifica quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il trattamento dei dati da parte della Società della Salute Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SdS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

Alla stessa Società della Salute Valdinievole sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dai soggetti firmatari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal progetto.

La Società della Salute Valdinievole potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, o atti, ecc.

Con la stipula della presente convenzione, la Società della Salute Valdinievole in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". I soggetti firmatari si impegnano quindi a nominare un referente per il trattamento dei dati; qualora non avvenga la Società della Salute considererà come referente per il trattamento dati il legale rappresentante dell'aggiudicatario.

Conseguentemente i soggetti firmatari devono garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ad essi, quali responsabili esterni del trattamento dati, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali devono scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le

informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alla Società della Salute Valdinievole i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
restituire, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della Società della Salute Valdinievole.

Essi assumono l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., ai soggetti firmatari e al personale impiegato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere.

I soggetti firmatari e il loro personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la Società della Salute Valdinievole (o altri soggetti della coprogettazione) metteranno loro a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati.

I soggetti firmatari si impegnano a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quello previsto nella presente convenzione e da quanto emerso dai tavoli di coprogettazione.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Società della Salute Valdinievole ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Società della Salute Valdinievole o a terzi.

Art. 18 – EVENTUALI INADEMPIMENTI E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

Il rapporto tra le parti deve essere improntato ai principi di buona fede, di fiducia e di leale collaborazione nel rispetto degli obiettivi di solidarietà sociale che sostengono in particolare i processi dell'Amministrazione Condivisa

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

SDS si riserva comunque, anche al di fuori di tali ambiti, di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti attuatori. Tali soggetti (ETS e associazioni) si rendono sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste da SDS.

Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, SDS le segnalerà formalmente al soggetto attuatore dell'intervento affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.

Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Pistoia

Art. 19- MOTIVI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione della convenzione la perdita della qualifica di Ente di Terzo Settore. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le parti convengono che la convenzione possa essere risolta: dal Soggetto Attuatore, in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte di SDS nella liquidazione dei contributi verificati; da SDS, in caso di reiterate inadempienze da parte del soggetto attuatore, ovvero di grave violazione degli obblighi di riservatezza o grave inosservanza nei confronti degli utenti degli obblighi deontologici e professionali.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

Art. 20 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, sono a carico dell'Ente partner

Art. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescia, li _____

Per la Società della Salute della Valdinievole, IL Direttore Dott. Stefano Lomi

Per Gli Enti del terzo Settore

Ente del Terzo Settore	Legale Rappresentante
-------------------------------	------------------------------